



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE	
N. Atto 1120	del 19/06/2026

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DERIVANTE DA DETERMINAZIONI DEL CCT CON VALORE DI LODO ARBITRALE.
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	CONTRATTI
Dirigente Direzione 10	

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



COMUNE DI PISA

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – LAVORI DI “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006 - CIG B01E745D2A.

Approvazione schema atto aggiuntivo al contratto derivante da determinazioni del CCT con valore di lodo arbitrale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con Deliberazione del C.C. n. 45 del 17.12.2025 è stato approvato il D.U.P. 2026-2028, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2026-28 e dell’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione della G.C. n. 351 del 23.12.2025 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2026-2028;
- con Deliberazione del C.C. n. 48 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- con Deliberazione della G.C. n. 15 del 13/02/2026 è stato approvato il PIAO 2026-2028;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- l’art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l’art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR e le Circolari 16 e 19 del 2023;
- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra i vari obiettivi, anche quelli collegati con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ovvero

procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti; ii) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi; iii) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti; iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

- l'Avviso prot. n. 48048 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la individuazione di candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, da finanziare dall'Unione europea – Next Generation EU con la Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1.;

DATO ATTO che:

- il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado "NICCOLÒ PISANO" in via Flavio Andò n. 3 in località Marina di Pisa;
- l'intervento è risultato ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 14 del 05/05/2022, per la quota di euro 4.817.370,42 finanziata con risorse PNRR nell'ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici";

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 10/08/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione (come da comunicazione ns. prot. N. 73480 del 06/09/2022), nonché il relativo "addendum" del 04.08.2023;

ACCERTATO che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza";

- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022 e da ultimo con Circolare del 14 maggio 2024, n. 22;
- la Circolare n. 30 del 11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

RICHIAMATI, in particolare, i principali obiettivi che sottendono tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), ovvero:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio;
- rispettare il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- rispettare i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

DATO ATTO che:

- a) con deliberazione GC n. 225 del 28/09/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo di “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICCOLÒ PISANO” IN VIA FLAVIO ANDÒ N. 3 IN LOCALITÀ MARINA DI PISA” - CUP J51B22000390006, per un importo dei lavori di € 6.214.592,54 e una spesa complessiva di € 7.717.331,05;
- b) con determina D06 n. 1348 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo dei lavori di € 6.214.592,54 e per un quadro economico ammontante a € 7.717.331,05;
- c) il Comune di Pisa con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023 ha deciso di avvalersi delle procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 gestite in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori da Invitalia Spa, a valle delle quali l’ente locale poteva stipulare i contratti attuativi specifici per l’affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari;
- d) con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 dell’accordo quadro territorialmente competente Cluster AQ – Pisa – A, del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato alla ditta UPGRADING SERVICES S.P.A. con sede legale in Via V. Ausilio, 45 a Bari (BA), p.iva 06276020721, con un ribasso offerto pari al 35,26%;
- e) con determina D 10 n. 88 del 25/01/2024 è stato attivato il Contratto specifico di appalto discendente dall’accordo quadro (CIG derivato B01E745D2A) con l’operatore aggiudicatario UPGRADING SERVICES S.P.A., per la realizzazione dei lavori in oggetto, per un importo di contratto pari a € 4.073.499,32, di cui € 3.931.207,45 per lavori soggetti a ribasso, e € 142.291,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre iva al 10% per la somma complessiva di € 4.480.849,25;
- f) con determina D10 n. 315 del 05.03.2024 si è provveduto all’affidamento dell’incarico di direzione lavori, direzioni operative specialistiche e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento, all’RTP costituito come di seguito indicato:
 - GLIARCHITETTI ASSOCIATI, p.iva 02122940469, Mandataria – quota esecuzione 50,46%
 - ARCHIMEDE S.R.L., p.iva 01879390464, Mandante – quota esecuzione 49,54%
 per l’importo di € 274.199,83 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%;

- g) in data 21.03.2024 è stato sottoscritto il contratto specifico discendente dall'accordo quadro (rep. n. 56266 fasc. n. 1149 registrato a Pisa il 27/03/2024 al n. 284 serie 3) a seguito dell'emissione dell'Ordine di Attivazione n. 1 del 01.02.2024 per l'intervento di cui trattasi,
- h) in data 27.03.2024 sono stati consegnati i lavori;
- i) con determinazione D10 1581 del 21/11/2024 è stata approvata una modifica al contratto principale rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro madre, segnatamente all'art. 35 co. 7) delle CONDIZIONI GENERALI, nel limite stabilito del 15% (limite ampliato al 20% nelle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto specifico) secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da € 4.073.499,32 a € 4.210.358,74 (di cui costi di sicurezza € 142.291,87) quindi con una variazione in aumento pari a € 136.859,42, percentualmente pari a + 3,36%;
- j) con determinazione D/10 1832 del 17/12/2025 è stata approvata una seconda modifica al contratto principale anch'essa rientrante nella fattispecie dell'art. 106 comma 1 lettera e) per quanto espressamente previsto nei documenti di gara secondo la perizia suppletiva redatta dalla direzione dei lavori con una variazione dell'importo di contratto da euro 4.073.499,32 ad euro 4.237.182,29, con una variazione complessiva in aumento pari a euro 163.682,97 percentualmente pari a + 4.02%, oltre iva 10%;

DATO ATTO che determinazione DD10 n.772 del 14/06/2024 è stato dato atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico composta dai seguenti membri:

- Ing. Antonio De Crescenzo, Presidente, C.F. DCRNTN64D09B963J
- Avv. Silvano Mazzantini, C.F. MZZSVN74D13H501H, P.IVA 10217931004,
- Avv. Giuseppe Toscano, C.F. TSCGPP59M26D086P, P.IVA 01326190509,

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al n. prot. 10115 del 21.01.2025 la ditta appaltatrice esponeva i propri rilievi sulla modalità di determinazione dei prezzi con cui era stato definito il costo dell'opera, in riferimento a delle supposte non conformità rispetto a una clausola inserita nell'art 30 delle Condizioni Generali di gara, facente riferimento a un meccanismo di consultazione di individuazione dei prezzi sui prezziari, non solo della Regione Toscana, ma anche delle regioni limitrofe e del prezzario DEI; la ditta chiedeva quindi la convocazione di un tavolo tecnico paritetico finalizzato alla soluzione della rilevata problematica, e di coinvolgere con specifico quesito il Collegio Consultivo Tecnico, costituito ai sensi di legge, essendo il valore dell'opera sopra soglia comunitaria;
- con nota prot 14469 del 04/02/2025 il RUP rispondeva con propria disamina dei fatti a quanto asserito dall'impresa, ponendo in rilievo la natura "a corpo" dell'appalto e illustrando in modo precipuo esservi opzioni interpretative diverse sulle clausole presenti nelle documentazioni di gara svolta da Invitalia;
- il RUP, vista tuttavia l'importanza delle questioni sollevate e il contesto di complessità rispetto alla gara svolta da Invitalia, manifestava la disponibilità alla formulazione del quesito al CCT, ritenendo a tal uopo opportuno un preliminare incontro tra le parti per poter concertare i termini del quesito da porsi, se possibile, in forma congiunta, per il quale chiedeva di fornire la disponibilità per svolgere specifica riunione;
- il RUP nella stessa nota evidenziava tuttavia, per quanto ugualmente importante, come la ditta stesse accumulando consistenti ritardi nell'esecuzione dei lavori e come la stessa dovesse dare concreta dimostrazione del suo impegno e della determinazione per attivare una efficace produttività nell'esecuzione dell'opera e recuperare i ritardi maturati (ed evitarne l'ulteriore aggravamento);
- il RUP vieppiù sottolineava in tale nota che, in nessun modo, la trattazione degli aspetti di cui si è detto poteva costituire ostacolo al buon andamento dei lavori, anzi dovendosi garantire da parte dell'impresa il rispetto delle scadenze dei tempi contrattuali e il rispetto di tutte le scadenze e condizionalità del PNRR

dando seguito ai lavori con costanza e regolarità, presentando quindi l'aggiornamento del proprio piano di esecuzione;

- con nota prot. n. 11549 del 18/02/2025 l'appaltatore, non dando diretto riscontro alla richiesta del RUP, reiterava la richiesta di costituzione di un tavolo tecnico per l'analisi della problematica e per la formulazione di un quesito congiunto da sottoporre al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), volto a verificare la corretta individuazione delle voci di prezzo rispetto al contratto attuativo e all'accordo quadro;
- con nota prot n. 22027 del 24/02/2025 il RUP, in merito alla contestazione dell'appaltatore sui prezzi, confermava l'accoglimento della proposta di deferire la questione al vaglio del collegio consultivo tecnico, valorizzando la sua stessa utilità di strumento di prevenzione o di risoluzione della controversia, ritenendo tale passaggio propedeutico all'analisi di merito sui prezzi, atteso poi che lo stesso art 63 del D.lgs. n. 209/2024, correttivo del Codice D.lgs. 36/23, rende obbligatorio l'espressione di pareri/determinazioni del CCT in caso di questioni oggetto di controversia con l'appaltatore;
- a fronte di una serie di interlocuzioni avvenute per le vie brevi veniva concordato tra le parti in forma definitiva il quesito specifico da porsi al CCT nella forma di determinazione ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 36/2023, come modificato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, addivenendo alla seguente formulazione:

1. Se, nell'ambito del contratto in esame, trovi applicazione, con particolare riferimento alla parte "a corpo", il meccanismo di determinazione dei prezzi delineato dall'art. 30 comma 2 delle condizioni generali e se nel caso di determinazione di nuovi prezzi nella fase progettuale sia necessario il concordamento del prezzo mediante contraddittorio tra le parti;

2. Se sia legittimo, nella determinazione dei nuovi prezzi derivanti da indagini di mercato, considerare come base delle voci di prezzo dei preventivi/offerte comprensivi delle scontistiche applicate dagli operatori del settore e, in caso affermativo, se il prezzo così determinato possa essere ulteriormente assoggettato a ribasso offerto in sede di gara;

3. Quale sia, ove la soluzione al quesito lo contempra, l'eventuale iter procedurale e le concrete modalità operative attraverso cui le parti debbano procedere alla definizione e formalizzazione dei prezzi, indicando anche gli elementi essenziali di un eventuale accordo conciliativo che consenta la prosecuzione dei lavori nel rispetto dei termini PNRR (31.03.2026);

- Le parti convenivano successivamente, a seguito della nota prot. n. 30126 del 14.03.2025 del presidente del Collegio Consultivo Tecnico, di conferire alla determinazione valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del d.lgs 36/23, non avendo escluso nel verbale del 20 febbraio 2024 su singoli quesiti tale possibilità;
- Con nota prot. 162029 del 28.12.2021, il Presidente del Collegio Consultivo Tecnico trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento ed all'Appaltatore la Determinazione n. 1 del 17/03/2025, con valore di "lodo arbitrale" ex art 808-ter c.p.c., per quanto deciso dalle parti, con la seguente pronuncia:

1) la stazione appaltante e la direzione lavori, in contraddittorio con l'impresa, procedono alla verifica di conformità dei prezzi relativi ai corpi d'opera più significativi del contratto di appalto, tra i quali, ad esempio, le strutture in legno, acciaio e cemento armato, previsti nel contratto specifico di appalto secondo l'ordine stabilito dall'art. 30, comma 2 delle Condizioni Generali, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente determinazione, durante i quali deve comunque essere garantita la continuazione dei lavori precedentemente programmati;

2) in caso di mancato accordo circa la determinazione di analisi prezzi derivanti da indagini di mercato, la predetta verifica di conformità sarà eseguita con la partecipazione dei componenti del C.C.T. mediante specifiche riunioni;

3) la corresponsione di eventuali importi aggiuntivi dovrà essere condizionata all'avvenuta esecuzione dei lavori entro i tempi stabiliti da specifico piano di esecuzione proposto dall'impresa ed approvato dalla stazione appaltante che garantisca il rispetto delle scadenze contrattuali;

4) l'eventuale importo complessivo aggiuntivo determinato a seguito del procedimento indicato sarà recepito dal C.C.T. mediante ulteriore determinazione.

dove, nelle premesse a tale determinazione, veniva ricostruito il percorso decisionale improntato sul principio del risultato, muovendosi le valutazioni del collegio entro la necessaria cornice di equilibrio contrattuale, di certezza delle prestazioni e di tutela dell'interesse superiore alla realizzazione dell'opera.

CONSIDERATO inoltre che:

- Per le vie brevi in data 18/03/2025 il RUP, al fine di dare esecuzione alla determinazione n. 1 del CCT, dava corso al confronto con l'Appaltatore inviando un file di riferimento da compilare secondo le rispettive valutazioni, seguendo il procedimento indicato nella stessa Determinazione n. 1 del CCT;
- in occasione di più riunioni da remoto, svoltesi nei giorni 01/04/2025; 14/04/2025; 17/04/2025; 18/04/2025; 22/04/2025; 28/04/2025, avendo al contempo il CCT accordato una proroga di 20 giorni rispetto ai 20 giorni indicati nella determinazione n. 1, venivano discussi dalle parti il criterio di individuazione delle voci più significative su cui svolgere le verifiche di conformità rispetto all'art 30 delle Condizioni generali, e per ciascuna voce del computo individuata procedevano a un confronto di merito, nell'intento di trovare una comune definizione del prezzo, proponendo altrimenti ciascuna il prezzo che riteneva più corretto;
- in merito al criterio per l'individuazione delle voci più significative il RUP proponeva un criterio di scelta basato sulla loro incidenza complessiva e specificità, che prevedeva:
 - a) di considerare tutte le voci corrispondenti a nuovi prezzi estratte dall'elenco delle voci di progetto che, ordinate secondo gli importi parziali, determinano nel complesso il 75% (circa) del costo dell'opera.
 - b) di considerare anche voci ulteriori, riportate in apposito elenco (alias elenco "allegato A"), per completezza di analisi sulle macrocategorie principali selezionate nel precedente sotto elenco (ovvero strutture in legno, acciaio, cls, infissi e ascensori).Sulla base di tale criterio le voci esaminate corrispondevano al 75,78% rispetto all'importo complessivo ottenuto dalle voci costruite con NP (pari a euro 3.946.827,42) e al 48,13 % rispetto all'importo complessivo dell'opera (pari a euro 6.214.592,54).
- L'impresa, pur condividendo il criterio quantitativo di base, riteneva di integrare tale elenco con ulteriori voci (n. 5 voci) da rivedersi nel rispetto degli obblighi CAM.
- Inoltre in merito all'applicazione del ribasso offerto in sede di gara sui prezzi oggetti di verifica il RUP sosteneva che ai fini del riconoscimento all'impresa gli importi dovessero essere considerati al netto del ribasso offerto, senza eccezioni; la ditta sosteneva invece che gli importi dovessero essere considerati al netto del ribasso offerto e in conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 1 del CCT, solo se la metodologia seguita per la determinazione del prezzo base è conforme ai criteri stabiliti nei documenti di gara e al meccanismo dei prezzi ufficiali.
- A seguito del contraddittorio, le parti non giungevano a una completa condivisione sulle voci di prezzo oggetto di verifica, con sensibile divario di valutazione complessiva: importo lordo determinato da amministrazione comunale pari a 202.601,50 €; importo lordo determinato da appaltatore pari a euro 688.591,98 €;
- Di comune accordo e con valore di lodo arbitrale ex art. 808 ter c.p.c., le parti decidevano di deferire al CCT nella forma di determinazione ai sensi dell'art. dell'art 216 del D.Lgs 36/2023, come modificato con decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la determinazione dell'importo netto da riconoscere all'impresa, valutando i risultati delle rispettive verifiche condotte sui prezzi, riportate nei documenti che venivano allegati alla richiesta:
 - elenco voci
 - verifiche di conformità dei prezzi.
- Al contempo le parti chiedevano di fornire una interpretazione autentica sul dispositivo della Determinazione n.1 di cui al punto 3): "la corresponsione di eventuali importi aggiuntivi dovrà essere condizionata all'avvenuta esecuzione dei lavori entro i tempi stabiliti da specifico piano di esecuzione proposto dall'impresa ed approvato dalla stazione appaltante che garantisca il rispetto delle scadenze contrattuali", nel senso di chiarire la portata e gli effetti del deliberato su richiamato sull'eventuale mancato rispetto delle scadenze contrattuali indicando, altresì, la formula di pagamento affinché non vi siano incertezze sulla corretta applicazione di quanto previsto dalla Determinazione n.1.

- Con nota PEC dell'8/05/2025 il Presidente C.C.T., nel prendere atto della richiesta di determinazione e in considerazione di quanto espresso nella stessa, ha chiesto alle parti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 – allegato V.2 del D. Lgs n. 36/2023 di far pervenire entro la data del 12/05/2025 le rispettive relazioni esplicative dei criteri utilizzati per la verifica di conformità dei prezzi secondo quanto disposto nella Determinazione n. 1.
- A tale richiesta il Comune di Pisa ha risposto con nota PEC del 09/05/2025 inviando al CCT una relazione illustrativa sulla verifica delle voci di lavorazione secondo il criterio di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Accordo Quadro, un allegato A di determinazione prezzi infissi e un allegato B con riferimento a voci di descrizione e analisi di progetto per le quali non vi è stata condivisione;
- L'impresa UPGRADING service spa con nota PEC del 09/05/2025, nel manifestare la disponibilità ad un contraddittorio orale, ha rappresentato che l'esplicitazione dei risultati riepilogati negli allegati del quesito congiunto proposto presume un'attività che richiede tempi incompatibili con quelli assegnati (due giorni lavorativi) perché prevede un impegno di lavoro di almeno 5 giorni lavorativi
- Con nota PEC del 9/05/2025 il Presidente C.C.T., in considerazione che le relazioni richieste alle parti sono indispensabili per consentire al Collegio di rendere una determinazione completa e ponderata sulla questione, in conformità ai principi di effettività delle prestazioni e di equilibrio contrattuale richiamati nella precedente determinazione n. 1 del 17 marzo 2025 ha concesso il termine del 20/05/2025 per la presentazione della relazione con avviso che i termini per rendere la determinazione del C.C.T. previsti dall'art. 4 dell'allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 sono da intendersi sospesi in quanto, vista la complessità delle questioni sottoposte al Collegio, le relazioni costituiscono documentazione indispensabile per l'adozione di una determinazione compiuta e motivata sulla questione;
- Con nota PEC del 20/05/2025 l'impresa UPGRADING service spa ha trasmesso la propria relazione esplicativa al CCT;
- Nel corso delle proprie valutazioni il CCT in data 28/05/2025, mediante convocazione mail del 27/05/2025, ha ritenuto di udire le parti in contraddittorio per un approfondimento istruttorio relativo a cinque voci di lavorazione, segnatamente quelle identificate con i codici PR-EDZ-004; EDZ-006; ELE-040, STR-008; STR-023;
- Con nota pec acquisita al Ns prot. n. 65305 del 30/05/2025 il CCT inviava la determinazione n. 2 del 29/05/2025, avente valore di lodo arbitrale irrituale, che pronunciava quanto segue:
 - 1) *l'importo netto aggiuntivo da riconoscere all'impresa, valutando i risultati delle rispettive verifiche condotte sui prezzi, è pari ad euro 356.495,30 oltre iva;*
 - 2) *la corresponsione dell'importo aggiuntivo dovrà essere condizionata all'avvenuta esecuzione dei lavori entro i tempi stabiliti da specifico piano di esecuzione proposto dall'impresa ed approvato dalla stazione appaltante che garantisca il rispetto delle scadenze contrattuali;*
 - 3) *la corresponsione dell'importo aggiuntivo sarà eseguito in quota parte congiuntamente alla maturazione di ogni SAL previa verifica del rispetto del piano di esecuzione: in caso di mancato rispetto dello stesso, il relativo importo aggiuntivo dovrà essere accantonato sotto forma di detrazione nel certificato di pagamento e sarà corrisposto in occasione del SAL successivo previo recupero dei tempi e nuova verifica di rispetto del piano di esecuzione;*
 - 4) *in occasione di ogni SAL il C.C.T. eseguirà specifica riunione in cantiere al fine di monitorare il rispetto del predetto piano di esecuzione.*

tale determinazione in una prospettiva conciliativa richiamava il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale già espresso nella Determinazione n. 1, essendo il CCT chiamato a garantire prioritariamente, e in tempi rapidissimi, l'interesse pubblico alla celere e accurata esecuzione del contratto.

- Con determinazione D10 n. 1046 del 22.07.2025 si prendeva atto delle determinazioni n. 1 e n. 2 del Collegio Consultivo Tecnico e conseguentemente veniva assunto l'impegno di spesa della somma di euro 356.495,30, oltre IVA 10%, per la somma complessiva di euro 392.144,83;

CONSIDERATO CHE:

- con il progredire dei lavori e l'avvicinarsi delle scadenze contrattuali, in una condizione di obiettivo ritardo da parte dell'impresa rispetto al cronoprogramma, alla luce della richiesta di proroga sul termine di fine lavori e in presenza di precise scadenze stabilite dal PNRR, in data 19/03/2026 con nota prot. n. 31345 le parti di comune accordo deferivano al CCT il seguente quesito ancora con valore di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.: *“per la determinazione delle condizioni che in generale consentano nel caso di specie di mantenere il sinallagma contrattuale nella fase di conclusione dell'opera sulla base dei termini PNRR, in particolare per ciò che attiene gli accantonamenti sulle somme di cui alla determinazione CCT n. 2 e le condizioni, discendenti dalla valutazione della documentazione allegata e della richiesta di proroga, afferenti ai termini temporali di esecuzione del contratto”*;
- in data 01.04.2025 il CCT pronunciava in ordine a quanto sopra la seguente determinazione n. 3 con valore di lodo arbitrale:
 - 1) *di esprimere parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali, nella misura che sarà determinata dalla Stazione Appaltante considerando, in coerenza con i vincoli PNRR, l'ultimazione funzionale al 30/06/2026. Tale ultimazione, come definita nella macrofase 1 del piano di esecuzione trasmesso dall'impresa, riguardante i blocchi 1, 2 e 3 e il corpo di connessione tra questi, dovrà risultare completa sotto il profilo funzionale, conforme ai requisiti energetici e certificabile dalla direzione lavori;*
 - 2) *la concessione della proroga dovrà essere espressamente subordinata all'adozione da parte dell'impresa di un modello organizzativo basato su misure adeguate, concretamente verificabili e che garantisca la continuità operativa anche nelle fasi critiche del piano esecutivo. Tale organizzazione dovrà quindi essere formalizzata in un nuovo piano esecutivo aggiornato, articolato con lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, approvata dalla direzione lavori e dalla Stazione Appaltante ed oggetto di monitoraggio periodico da parte del C.C.T;*
 - 3) *ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi SAL, a condizione che l'impresa produca l'incremento della cauzione definitiva per l'importo pari all'intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2.*

PRESO ATTO che con determina D10 n. 767 del 24/04/2026 nell'ambito della concessione di proroga richiesta dall'impresa sul termine di fine lavori si prendeva atto della suddetta determinazione n. 3 avente valore di lodo arbitrale ex art. 808-ter del Codice di procedura civile; impugnabile nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile;

AVUTO RIGUARDO che:

- le varie questioni di interesse oggetto di controversia sono state deferite ai sensi di legge al CCT (cfr. art. 63 del D.lgs. n. 209/2024, correttivo del Codice D.lgs 36/23) per la risoluzione preordinata anche all'interesse pubblico “alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte” (art. 215, co. 2);
- l'opera è soggetta ai vincoli temporali del PNRR che, secondo le ultime Linee Guida PNRR emanate il 17.04.2026 dalla Presidenza del Consiglio e dal MEF, sono ricondotti per la missione specifica al termine fine lavori del 30.06.2026;
- e determinazioni assunte dal CCT che per volontà delle parti acquisiscono valore di lodo arbitrale irrituale ex art. 808 ter c.p.c. assumono natura di accordo contrattuale, che non può essere reso esecutivo e la cui attuazione dipende esclusivamente dalla volontà delle parti;

- non si sono riscontrati nei pronunciamenti del CCT evidenti errori derivanti da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame del Collegio (c.d. errore di fatto), né vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale tra le parti, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno deferito la questione al CCT, né emergono concreti elementi di impugnazione rispetto ai casi indicati dall'articolo articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile;
- i pronunciamenti del CCT vertono sul garantire la celere e diligente esecuzione del contratto in coerenza con il principio del raggiungimento del risultato, oggi espressamente codificato dall'art. 1 del Codice dei Contratti d.lgs. n. 36/2023, e anche nella sua qualità di arbitro irrituale (e quindi di strumento contrattuale) le decisioni possono operare per soluzioni conciliative, secondo la stessa ratio pubblicistica con il quale il CCT può più efficacemente perseguire tale l'interesse primario, strettamente connesso poi alla previsione di cui all'art. 215, c. 3 (richiamata anche dall'art. 217, c. 2).

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 215, c. 3 secondo la quale “L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa”.

RITENUTO opportuno, visto la allegata relazione del RUP Ing. Stefano Garzella, prendere atto della determinazione n. 3 del CCT e dell'efficacia diretta vincolante le parti, ricorrendo a idoneo atto aggiuntivo al contratto inizialmente stipulato per l'adeguamento dell'importo del corrispettivo alla somma di euro 4.593.677,59 (inclusi oneri della sicurezza invariati pari a euro 142.291,87), considerando i lodi arbitrali e le modifiche intervenute, predisponendo a tal uopo lo schema allegato, dando altresì atto che non si producono effetti di spesa ulteriori rispetto a quelli già assunti con Determinazione D10 n. 1046 del 22/07/2025 conseguenti alla determinazione CCT n.2, con cui veniva modificato e approvato il nuovo quadro economico di spesa, nel modo appresso riportato:

IMPORTO LAVORI	PNRR	COMUNE	FOI	GSE
A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara	4.094.890,42			
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	142.291,87			
TOTALE LAVORI (A1+A2)	4.237.182,29			
	58,79%	16,95%	6,77%	17,49%
	2.490.914,55	718.187,32	287.059,77	741.020,64
Somme a disposizione della Stazione appaltante				
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre spese per rilascio visti / pareri)	300000,00	364103,69		354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/ 2016	50000,00			
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, DL n.80/ 2021	108000,00			
D Imprevisti	100000,00	100000,00		
E) Pubblicità	12000,00			
F) Contributo ANAC	880,00			
G) Allacciamenti ai pubblici servizi	20000,00			
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	46295,57			
I) Arredi		25000,00		
L) Servizi di pulizia e traslochi		5000,00		
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	249091,46	71818,74	28705,98	74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE		200000,00	0,00	0,00
O) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		392144,83		
ECONOMIE da ribasso di gara	1440188,84	55550,24	165971,28	74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO	4817370,42	1931804,82	481737,04	1243563,60
TOTALE COMPLESSIVO	8474475,88			

DATO ATTO che il quadro economico di cui sopra è stato ulteriormente rimodulato per l'adeguamento delle spese tecniche, senza variazione dell'importo complessivo, con approvazione intervenuta con determina D10 n. 2038 del 18/12/2025, e successiva rettifica per presenza di un errore materiale con determina D10 n. 1108 del 18/06/2026, come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	PNRR	COMUNE	FOI	GSE
A1 IMPORTO LAVORI per applicazione ribasso di gara	4.094.890,42			
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	142.291,87			
TOTALE LAVORI (A1+A2)	4.237.182,29			
	58,79%	16,95%	6,77%	17,49%
	2.490.914,55	718.187,32	287.059,77	741.020,64
Somme a disposizione della Stazione appaltante				
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva, oltre spese per rilascio visti / pareri)	325000,00	364103,69		354018,04
C1) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 50/ 2016	50000,00			
C2) Reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, comma 1, DL n.80/ 2021	108000,00			
D Imprevisti	100000,00	100000,00		
E) Pubblicità	1000,00			
F) Contributo ANAC	880,00			
G) Allacciamenti ai pubblici servizi	20000,00			
H) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	32295,57			
I) Arredi		25000,00		
L) Servizi di pulizia e traslochi		5000,00		
M) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	249091,46	71818,74	28705,98	74102,06
N) SISTEMAZIONI ESTERNE		200000,00	0,00	0,00
O) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		392144,83		
ECONOMIE da ribasso di gara	1440188,84	55550,24	165971,28	74422,86
TOTALI FONTI DI FINANZIAMENTO	4817370,42	1931804,82	481737,04	1243563,60
TOTALE COMPLESSIVO	8474475,88			

che, allo scopo di tradursi nello schema da inserire nel portale FUTURA del MIM, potrà essere utilmente adattato da parte del RUP;

DATO ATTO che l'incremento di costo non compromette la rendicontabilità rispetto alla verifica del principio DNSH e rispetto al conseguimento del target;

VISTA la dichiarazione del RUP sull'assenza di conflitto di interesse allegata al presente atto;

ATTESTATO:

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;

- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 152 del 20/06/2024, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;

RICHIAMATO il quadro normativo, tra cui in particolare:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il d.l. 76/2020 e il d.l. 77/2021;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; in particolare l'art 225 comma 8 e l'art 224 comma 1 che estende le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 ai collegi consuntivi tecnici già costituiti all'entrata in vigore del decreto n. 36/2023;
- le Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico adottate dal MIMS con Decreto 17 gennaio 2022 per quanto richiamate e compatibili con la disciplina di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 808-ter del Codice di Procedura Civile e in particolare il comma 4;
- il Regolamento UE n. 241/2021;

RICHIAMATA la natura di lodo contrattuale delle determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. e viste le interpretazioni giurisprudenziali, tra cui:

a) Cass. sez. II, 13-04-2022, n. 12058

l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo.

b) Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2021, n. 13522

Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso.

c) Cass. sez. II, 13-04-2022, n. 12058

Posto che l'arbitrato irrituale è un mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione, deve escludersi la sua assimilabilità al contratto di transazione atteso che la risoluzione della controversia da parte degli arbitri non implica reciproche concessioni tra le parti; peraltro, a differenza dell'arbitrato rituale, la possibilità di attuare i diritti discendenti dall'arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, dovendosi escludere che il relativo lodo possa essere reso esecutivo.

d) Tribunale Piacenza, 24-05-2023, n. 309

In tema di lodo irrituale, si precisa che l'errore rilevante ai fini dell'annullamento del lodo medesimo è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa.

PROVEDE

- a) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto,
- b) di confermare le prese d'atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico n. 2 del 29/05/2025 e n.3 del 01.04.2026 aventi valore di lodo arbitrale ex art 808 ter c.p.c., intervenute con provvedimenti D10 n. 1046 del 22.07.2025 e n. 767 del 24/04/2026, considerando la ratio legis di cui agli artt. da 215 a 219 del D.Lgs 36/23 che mira a incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie attraverso strumenti atti a tutelare l'interesse pubblico alla celere ed esatta esecuzione dei contratti di lavori, in coerenza con il principio del raggiungimento del risultato;
- c) di prendere atto in particolare di quanto stabilito al punto 3) della determinazione n.3, che qui si riporta:

“ad integrazione di quanto disposto nella Determinazione n. 2 gli accantonamenti previsti per il mancato rispetto dei precedenti cronoprogrammi potranno essere svincolati ed evitati nei successivi SAL, a condizione che l'impresa produca l'incremento della cauzione definitiva per l'importo pari all'intera somma riconosciuta con la Determinazione n. 2.

con cui si d

- d) i procedere, vista la relazione allegata del RUP come parte integrale e sostanziale del presente atto, con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo per l'adeguamento dell'importo del contratto alla somma di euro 4.593.677,59, inclusi oneri della sicurezza invariati pari a euro 142.291,87, considerando i lodi arbitrali e le modiche intervenute e approvate con determinazioni D10 1581 del 21/11/2024 e D10 1832 del 17/12/2025;
- e) i approvare quindi lo schema di atto aggiuntivo al contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale , che eventualmente in fase di stipula potrà subire lievi modifiche di tipo non sostanziale per l'ottimale perfezionamento dell'atto stesso;
- f) di dare atto di quanto stabilito dall'art. 215, c. 3 del D.Lgs 36/23 per cui è previsto l'esonero da responsabilità erariale per il soggetto agente che si conforma alle determinazioni del CCT;
- g) i dare atto che la ditta prima della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo deve adeguare la garanzia definitiva secondo il disposto della determinazione CCT n.3;
- h) i prendere atto che le determinazioni assunte dal CCT non incidono in nessun caso sul raggiungimento della milestone associata all'investimento di interesse, né incidono sul raggiungimento del target relativo all'intervento autorizzato;
- i) di dare atto che le spese aggiuntive, di cui al presente atto, trovano copertura nell'ambito del quadro economico approvato con determinazione D10 n. 1046 del 22/07/2025, e successiva determinazioni D10 n. 2038 del 18/12/2025 e n. 1108 del 18/06/2026che, allo scopo di tradursi nello schema da inserire nel portale FUTURA del MIM, potrà essere utilmente adattato da parte del RUP;
- j) i dare atto che i beni immobili oggetto dell'investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al patrimonio comunale;

- k) i partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T., al RUP, Ing. Stefano Garzella, oltrech  alla ditta appaltatrice; d
- l) i partecipare il presente atto all'Ufficio Contratti per procedere sollecitamente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo; d
- m) i pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013. d
- n) i dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. d

IL DIRIGENTE
ARCH. FABIO DAOLE

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.